

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MICHELE GRAZIADEI

Nella seduta del 27/04/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

La ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio. Il prestito veniva estinto dopo il pagamento di 62 rate, senza però senza ottenere il rimborso integrale della quota non maturata delle commissioni e dei costi assicurativi. Pertanto, dopo aver esperito rituale reclamo, presentava ricorso per ottenere il rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, determinati nei seguenti importi: "Commissioni finanziarie": € 2.074,39; "Commissioni accessorie": € 386,88; Costi assicurativi: € 67,63; per complessivi € 2.280,07 [somma al netto dell'abbuono di € 248,84 riconosciuto in sede di conteggio estintivo], oltre agli interessi legali sulle somme richieste, e alla rifusione delle spese per la difesa tecnica quantificate in € 320,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver premesso che il contratto interveniva con altro intermediario, rispetto al quale parte resistente agiva in qualità di mandatario; sosteneva la natura *up-front* della commissione agente e precisava di non essere tenuto a restituirla, non avendola goduta. Inoltre, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso della quota non maturata del premio

assicurativo. Precisava quindi che già in sede di conteggio estintivo era stata rimborsata quota parte del premio, per conto della Compagnia Assicuratrice. Infine proponeva il rimborso di € 1.838,18 a titolo di commissioni (peraltro già offerto in sede di riscontro al reclamo) e di € 20,00 a titolo di rimborso spese procedurali. Rilevava comunque di aver rimborsato, in sede di conteggio estintivo, la somma di euro 130,41 a titolo di “*commissioni della mandante*” e € 105,80 a titolo di “*commissioni per le attività di gestione del prestito*”, per il resto, insisteva per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Preliminarmente va affrontata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'intermediario circa il rimborso degli oneri assicurativi. In proposito si richiama il principio secondo cui al rimborso degli oneri assicurativi è tenuto l'intermediario in quanto corre un rapporto di rapporto di accessorietà tra il contratto assicurativo e il contratto di finanziamento (v. in proposito decisione n. 6167/14, del Collegio di coordinamento). Il medesimo principio vale rispetto alla commissione agente, secondo quanto stabilito ancora recentemente dal Collegio di Napoli, decisione n. 7460/2016 (e ivi altri richiami a decisioni precedenti nello stesso senso dei collegi territoriali), per cui sotto questo profilo non vi è difetto di legittimazione passiva.

Rispetto al merito del ricorso, va rimarcato che le commissioni di cui il cliente domanda la retrocessione hanno natura *recurring*, secondo la giurisprudenza prevalente dei Collegi territoriali (Coll. Roma del 1/12/2016 n. 10642; Coll. Milano del 15/3/2017 n. 2750, di diverso avviso: Coll. Napoli del 18/1/2017 n. 252). Infatti, la diversa qualificazione proposta dall'intermediario non si attaglia al concreto contenuto delle clausole in questione, le quali contengono riferimenti a spese che si effettuano nel corso del tempo, o la cui natura *up-front* non è determinabile in modo certo e trasparente. Inoltre, con riferimento agli oneri assicurativi, sul contratto può leggersi che “*sarà abbuonato dall'Assicuratore per il periodo di ammortamento non goduto, il premio di cui alla sopra estesa lettera “E” secondo quanto previsto nella modulistica contrattuale di trasparenza della Compagnia Assicuratrice.*” La polizza tuttavia non risulta agli atti.

Pertanto, in proposito Collegio richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, vale a dire il criterio del rimborso proporzionale *ratione temporis* (si richiama al riguardo l'approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/14 del Collegio di coordinamento, i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordinamento nelle recenti pronunce n. 10035/2016 dell'11.11.2016, n. 10017/2016 dell'11.11.2016, e n. 10003/2016 dell'11.11.2016).

In applicazione del criterio *pro rata temporis* e tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione (vale a dire un abbuono di € 130,41 per “*commissioni della mandante*” ed un abbuono di € 105,80 per “*commissioni di gestione quote*”, nonché un rimborso di € 12,63 per “*premio polizza vita non goduto*”), in accoglimento parziale del ricorso, le commissioni, provvigioni e oneri da retrocedere dall'intermediario al cliente sono determinate secondo la seguente tabella:

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate pagate	62	rate residue	46	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissioni finanziarie</i>				4.870,31	2.074,39	236,21	1.838,18
<i>Provvigioni di distribuzione</i>				908,33	386,88		386,88
<i>Oneri Assicurativi</i>				158,79	67,63	12,63	55,00
<b>Totale</b>							<b>2.280,06</b>

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Non può accogliersi infine la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che essa non è documentata in atti, e non risulta presentata in sede di reclamo.

### P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.280,06, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTAI